

**Protocollo addizionale
alla Carta europea dell'autonomia locale
sul diritto di partecipare agli affari pubblici
delle collettività locali**

Utrecht, 16.XI.2009

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale (di seguito denominata "la Carta", STE n° 122),

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio;

Considerando che il diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici costituisce uno dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

Considerando che l'evoluzione intervenuta negli Stati membri ha mostrato la preminente importanza di questo principio per l'autonomia locale;

Considerando che sarebbe opportuno completare la Carta con disposizioni che garantiscano il diritto di partecipare agli affari pubblici delle collettività locali;

Ricordando la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, adottata dal Comitato dei Ministri il 27 novembre 2008;

Avendo presenti la Dichiarazione e il Piano d'azione adottati in occasione del 3° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Diritto di partecipare agli affari pubblici delle collettività locali

1. Gli Stati Parti garantiscono a ogni individuo sotto la loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari pubblici delle collettività locali.
2. Il diritto di partecipare agli affari pubblici locali significa il diritto di cercare di determinare o di influenzare l'esercizio delle competenze e responsabilità delle collettività locali.
3. La legge prevede misure per facilitare l'esercizio di tale diritto. Senza creare alcuna ingiustificata discriminazione nei confronti di nessuna persona o gruppo di persone, la legge può prevedere misure specifiche per le diverse situazioni o categorie di persone. Conformemente agli obblighi costituzionali e/o internazionali della Parte, la legge può, in particolare, prevedere misure specifiche riservate unicamente agli elettori.
- 4.1. Ogni Parte riconosce per legge ai propri cittadini il diritto di partecipare, in qualità di elettori o di candidati, all'elezione dei componenti del Consiglio comunale o dell'Assemblea municipale dell'ente locale in cui risiedono.
- 4.2. La legge riconosce inoltre tale diritto ad altre persone, sempreché la Parte abbia così deciso, conformemente alle proprie disposizioni costituzionali o ai propri obblighi giuridici internazionali.
- 5.1. Qualsiasi formalità, condizione o restrizione all'esercizio del diritto di partecipare agli affari pubblici di una collettività

locale deve essere prevista per legge ed essere compatibile con gli obblighi giuridici internazionali della Parte.

5.2. La legge impone le formalità, condizioni e restrizioni necessarie per garantire che il diritto dei cittadini in materia di partecipazione non comprometta le norme di etica e di integrità e la trasparenza dell'esercizio delle competenze e delle responsabilità della collettività locale.

5.3. Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere prevista unicamente se è necessaria al buon funzionamento di un sistema politico veramente democratico, al mantenimento della pubblica sicurezza in una società democratica o al rispetto degli obblighi giuridici internazionali che incombono alla Parte.

Articolo 2 – Misure di applicazione del diritto di partecipazione

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per rendere effettivo il diritto di partecipare agli affari pubblici di una collettività locale.

2. Le suddette misure riguardanti l'esercizio del diritto di partecipazione devono prevedere:

- i. la legittimazione delle collettività locali a permettere, promuovere e facilitare l'esercizio del diritto di partecipazione enunciato nel presente Protocollo;
- ii. la garanzia dell'esistenza di:
a procedure di partecipazione della popolazione, che possono includere processi di consultazione, referendum locali e petizioni, nonché, quando la

collettività locale ha un'elevata densità di popolazione e/o copre un'area geografica estesa, misure per fare partecipare i cittadini al livello più vicino a loro;

b procedure per consentire l'accesso, in conformità con l'ordinamento costituzionale e gli obblighi giuridici internazionali della Parte, ai documenti ufficiali detenuti dalle collettività locali;

c provvedimenti per soddisfare i bisogni delle persone che devono affrontare ostacoli particolari per esercitare il loro diritto di partecipazione; e

d meccanismi e procedure destinati a garantire il disbrigo e la risposta ai reclami e ai suggerimenti relativi al funzionamento dell'ente locale e dei servizi pubblici locali;

iii l'incoraggiamento dell'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere e favorire l'esercizio del diritto di partecipazione enunciato nel presente Protocollo.

3. Tali procedure, misure e meccanismi possono essere differenti a seconda delle diverse categorie di enti locali, in funzione delle loro dimensioni e delle loro competenze.

4. Nel corso dei processi di programmazione e di decisione riguardanti le misure da predisporre per rendere effettivo il diritto di partecipare agli affari pubblici di un'ente locale, le collettività dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile e in maniera opportuna.

Articolo 3 – Collettività cui si applica il Protocollo

Il presente Protocollo si applica a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio della Parte. Ciascuno Stato può tuttavia, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare le categorie di collettività locali o regionali alle quali intende limitare il campo d'applicazione del Protocollo o che intende escludere dal suo campo di applicazione. Può inoltre includere altre categorie di collettività locali o regionali nel campo di applicazione del Protocollo mediante ulteriore notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 4 – Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori cui si applicherà il presente Protocollo.
2. Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Nei confronti di detto territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato nella suddetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese

successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 5 – Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Carta. Sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contestualmente o precedentemente ratificato, accettato o approvato la Carta. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale otto Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità con le disposizioni del paragrafo 1.

3. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 6 – Denuncia

1. Ogni Parte potrà, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 7 – Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità all'Articolo 5;
- d ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 3;
- e ogni altro atto, notifica o comunicazione che si riferisca al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Utrecht, il 16 novembre 2009, in inglese e in francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

